

Conoscere Inarcassa

Marco Muratore – Componente del CND

Seminario formativo

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, 09.06.2021

“INARCASSA”

Chi è InArCassa?

**Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti**

Cosa è InArCassa?

**Ente associativo senza scopo di lucro che esplica attività di
interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato ai
sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del D.P.R.
10 febbraio 2000 n. 361**

“INARCASSA”

Cosa fa InArCassa?

ai sensi dell'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, individuati dalle norme del proprio Statuto

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 38

-omissis-

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

-omissis-

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

-omissis-

“PREVIDENZA”

Le attività previdenziali già stabilite dalle leggi vigenti:

- a) pensioni di vecchiaia**
- b) pensioni di anzianità**
- c) pensioni di inabilità ed invalidità**
- d) pensioni ai superstiti, di reversibilità o indirette**
- e) rendite**

“PREVIDENZA”

Le prestazioni previdenziali erogate da INARCASSA sono:

- a) ~~pensione di vecchiaia (eliminata dal 1.1.2013)~~
- b) pensione di vecchiaia unificata
- c) ~~pensione di anzianità (eliminata dal 1.1.2013)~~
- d) pensione di inabilità ed invalidità
- e) pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta
- f) ~~pensione contributiva (eliminata dal 1.1.2013)~~

Totalizzazione

Cumulo

“ASSISTENZA”

Le attività assistenziali già stabilite dalle leggi vigenti:

Indennità di maternità
Indennità di paternità (dal 1/1/2018)

altre attività assistenziali:

- a) Assistenza sanitaria**
- b) Indennità per inabilità temporanea**
- c) Sussidi per condizioni di disagio economico**
- d) Mutui ipotecari fondiari edilizi**
- e) Prestito d'onore per i giovani**
- f) Finanziamenti**
- g) Convenzioni (polizza sanitaria integrativa, RC professionale, Inarcassa Card)**

“ISCRIZIONE AD INARCASSA”

L'iscrizione ad INARCASSA è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata.

Il requisito dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:

- a) **iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;**
- b) **non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;**
- c) **in possesso di partita I.V.A.**

“MODALITA’ DI ISCRIZIONE AD INARCASSA”

La domanda di iscrizione va effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale di cui all’art. 2 del Regolamento (**31 ottobre anno successivo** a quello nel quale si sono verificate le condizioni di iscrivibilità).

L’iscrizione avviene con provvedimento della Giunta Esecutiva di Inarcassa e ha effetto **dalla data di inizio dell’esercizio professionale** con carattere di continuità.

“MODULO DI ISCRIZIONE AD INARCASSA”

Domanda di iscrizione ad Inarcassa (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritt_ _____ Ing. Arch.
nato/a a _____ Prov. _____ il _____
Matr. Inarcassa _____ Codice fiscale _____
Residente in* (Via/Piazza) _____
Cap _____ Città _____ Prov. _____
Tel. _____ E-mail _____
Cell. _____ P.E.C. _____

*N.B. Indicare esclusivamente l'indirizzo di residenza anagrafica, quale registrato presso i competenti Uffici Comunali.

quale iscritt_ all'Albo degli Ingegneri Architetti di _____ dal _____
comunica, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Inarcassa, di essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione.

Cosciente della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ottenere l'iscrizione nei ruoli di Inarcassa ai sensi delle vigenti disposizioni normative,

dichiara:

1. di non essere soggetto/a ad altra forma di previdenza obbligatoria dal (gg.mm.aa) ___/___/___;
2. di essere stato/a soggetto/a ad altra forma di previdenza obbligatoria presso _____
(Indicare la Gestione Previdenziale presso la quale sono versati i relativi contributi previdenziali, come ad es. Gestione Dipendenti, Gestione Separata, Gestione Commercianti, ecc.)
dal (gg.mm.aa) ___/___/___ al (gg.mm.aa) ___/___/___, in qualità di _____
3. (in caso di contratto di collaborazione) denominazione del committente della prestazione _____
e ramo di attività _____
(Ad es. società operante nel settore dei trasporti, dell'energia, dell'edilizia, ecc.)
4. di essere attualmente titolare della partita IVA individuale n° _____
dal (gg.mm.aa - indicati nella denuncia di inizio attività - Mod. AA 9/6) ___/___/___;
5. di essere attualmente titolare della partita IVA associativa n° _____
dal (gg.mm.aa. - indicati nella denuncia di inizio attività - Mod. AA 9/6) ___/___/___;
6. di essere attualmente titolare, quale socio della società di professionisti _____
_____ (indicare eventuale denominazione ed allegare atto costitutivo)
della partita IVA n° _____,
dal ___/___/___ (gg.mm.aa. - indicati nella denuncia di inizio attività - Mod. AA 9/6);
7. di essere stato/a titolare della partita IVA (specificare se individuale, associativa, altro) _____
1. _____, dal ___/___/___ (gg.mm.aa. - indicati nella denuncia di inizio attività - Mod. AA 9/6)
___/___/___ (gg.mm.aa. indicati nella denuncia di cessazione attività - Mod. AA 9/6).

<http://www.inarcassa.it/site/home/modulistica/ricerca-moduli-in-pdf.html>

“ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ISCRITTI E DEI NON ISCRITTI”

Comunicazione obbligatoria ad INARCASSA

Entro il 31 Ottobre di ogni anno tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, tramite *INARCASSA online*, devono **comunicare il reddito professionale** dichiarato ai fini IRPEF **ed il volume di affari complessivo** ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente.

“CONTRIBUTI OBBLIGATORI”

Contributo soggettivo

Contributo integrativo

Contributo maternità

“CONTRIBUTO SOGGETTIVO”

Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA ed è calcolato applicando sul **reddito professionale netto** prodotto nell'anno di riferimento e risultante dalla relativa dichiarazione ai fini IRPEF, una aliquota fino a concorrenza del **massimale contributivo** come indicato nella tabella A.

Anno	Massimale contributivo (€) (*)	Limite di reddito ai fini del calcolo contribuzione ridotta (€)	Aliquota ordinaria %		Aliquota ridotta %	Contributo minimo (€) (*)		Contributo di solidarietà oltre il massimale contributivo %
				di cui quota assistenza			di cui quota assistenza	
2012	87.700,00	43.750,00	13,50	0,5	6,75	1.645,00	67,00	3,00
2013	120.000,00	45.100,00	14,50	0,00	7,25	2.250,00	0,00	0,00
2014	121.350,00	45.600,00	14,50	0,00	7,25	2.275,00	0,00	0,00
2015	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2016	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2017	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2018	122.950,00	46.250,00	14,50	0,00	7,25	2.310,00	0,00	0,00

“CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO”

E' comunque dovuto, da tutti gli iscritti ad INARCASSA, il contributo soggettivo minimo indicato nella tabella A. Dal 1° gennaio 2021 tale contributo minimo è dovuto anche dagli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero la pensione contributiva.

Anno	Massimale contributivo (€) (*)	Limite di reddito ai fini del calcolo contribuzione ridotta (€)	Aliquota ordinaria %		Aliquota ridotta %	Contributo minimo (€) (*)		Contributo di solidarietà oltre il massimale contributivo %
				di cui quota assistenza			di cui quota assistenza	
2012	87.700,00	43.750,00	13,50	0,5	6,75	1.645,00	67,00	3,00
2013	120.000,00	45.100,00	14,50	0,00	7,25	2.250,00	0,00	0,00
2014	121.350,00	45.600,00	14,50	0,00	7,25	2.275,00	0,00	0,00
2015	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2016	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2017	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2018	122.950,00	46.250,00	14,50	0,00	7,25	2.310,00	0,00	0,00

2021 | € 2360,00

“CONTRIBUTO INTEGRATIVO”

Tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C, su tutti i corrispettivi rientranti nel **volume annuale d'affari professionale** ai fini dell'I.V.A., e versarne ad INARCASSA l'ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del debitore.

Anno	Aliquota	Contributo minimo (*)	Massimale volume di affari pensionabile (*)
2012	4,00	375,00	
2013	4,00	660,00	160.000,00
2014	4,00	670,00	161.800,00
2015	4,00	675,00	162.150,00
2016	4,00	675,00	161.050,00
2017	4,00	675,00	161.050,00
2018	4,00	685,00	163.950,00
2019	4,00	685,00	163.950,00

2021 | € 705,00

“CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO”

E' in ogni caso dovuto, da tutti gli iscritti ad INARCASSA, il contributo integrativo minimo indicato nella tabella C. Dal 1° gennaio 2013 tale contributo minimo è dovuto, nella misura del 50%, anche dagli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero della pensione contributiva.

Anno	Aliquota	Contributo minimo (*)	Massimale volume di affari pensionabile (*)
2012	4,00	375,00	
2013	4,00	660,00	160.000,00
2014	4,00	670,00	161.800,00
2015	4,00	675,00	162.150,00
2016	4,00	675,00	161.050,00
2017	4,00	675,00	161.050,00
2018	4,00	685,00	163.950,00
2019	4,00	695,00	163.100,00

2021 | € 705,00

“CONTRIBUTO INDENNITÀ DI MATERNITÀ”

Il contributo, dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA anche se pensionati, è disciplinato dall'art. 83 del d.l.gs. 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i. contributiva.

MISURA DEL CONTRIBUTO DI MATERNITÀ'

TABELLA D)

Art. 6 Regolamento

Anno	Contributo maternità (€)
2012	85,00
2013	68,00
2014	62,00
2015	61,00
2016	67,00
2017	49,00
2018	48,00

2021 | € 53,00

“DEROGHE E AGEVOLAZIONI”

Deroga all'obbligo di pagamento del contributo minimo soggettivo

A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli iscritti ad Inarcassa, con esclusione degli iscritti pensionati di Inarcassa e dei beneficiari della contribuzione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo, che prevedono di produrre un **reddito professionale** per l'anno solare corrente **inferiore al valore limite corrispondente al contributo minimo soggettivo dell'anno solare vigente** hanno la facoltà di derogare all'obbligo di pagamento della contribuzione minima soggettiva.

Termine

Limite

Anzianità

Conguaglio

Integrazione/Riscatto

“DEROGHE E AGEVOLAZIONI”

Agevolazioni giovani iscritti

Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono, o che si reinscrivono, ad INARCASSA prima di aver compiuto i **trentacinque anni di età** hanno diritto ad una riduzione della contribuzione di cui al presente articolo per **cinque anni solari** dalla prima iscrizione, comunque non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di età. In particolare, il contributo soggettivo obbligatorio è ridotto alla metà, mentre quello minimo è ridotto ad un terzo.

Limite di reddito – Tabella G scaglione lettera a)

Anno maturazione requisiti	Coefficienti di rendimento			
	2,00% fino al valore di a)	1,71% per la parte eccedente di a)	1,43% per la parte eccedente di b)	1,14% per la parte eccedente di c)
	Scaglioni di reddito pensionabile (€) (*)			
	a)	b)	c)	d)
2012	43.750,00	65.950,00	76.850,00	87700
2013	45.100,00	67.950,00	79.200,00	90.350,00
2014	45.600,00	68.700,00	80.100,00	91.350,00
2015	45.700,00	68.850,00	80.300,00	91.550,00
2016	45.700,00	68.850,00	80.300,00	91.550,00
2017	45.700,00	68.850,00	80.300,00	91.550,00
2018	46.250,00	69.650,00	81.200,00	92.600,00

2021 | € 47050,00

CS | € 786,70 + 7.25% RP
CI | € 235,00 + 4% VA

ESEMPIO 1

PROFESSIONISTA ORDINARIO

ISCRIZ. > 5 ANNI
ETA' > 35 ANNI

VA = € 12.000

RP = € 10.000

CS = € 2.360,00

CI = € 705,00

IM = € 53,00

TOTALE CONTRIBUTI

€ 3.118,00

GIOVANE PROFESSIONISTA

ISCRIZ. < 5 ANNI
ETA' < 35 ANNI

VA = € 12.000

RP = € 10.000

CS = 7.25% x RP ≥ € 786,70

CI = 4% x VA = € 235,00

IM = € 53,00

TOTALE CONTRIBUTI

€ 1.074,70

ESEMPIO 2

PROFESSIONISTA ORDINARIO

ISCRIZ. > 5 ANNI

ETA' > 35 ANNI

VA = € 30.000

RP = € 25.000

CS=14.5%xRP= € 4.350,00

CI =4%xVA= €1.400,00

IM = € 53,00

TOTALE CONTRIBUTI

€ 5.803,00

GIOVANE PROFESSIONISTA

ISCRIZ. < 5 ANNI

ETA' < 35 ANNI

VA = € 30.000

RP = € 25.000

CS=7.25%xRP= € 2.175,00

CI =4%xVA= €1.000,00

IM = € 53,00

TOTALE CONTRIBUTI

€ 3.228,50

“CONTRIBUTO SOGGETTIVO FACOLTATIVO”

L'iscritto può versare un contributo soggettivo facoltativo, aggiuntivo rispetto a quello soggettivo obbligatorio, il cui importo è calcolato in base all'aliquota modulare applicata sul reddito fino al massimale contributivo indicati nella tabella B. Tale contributo non può comunque essere inferiore all'importo minimo indicato in tale tabella.

Il contributo soggettivo facoltativo non può essere utilizzato in compensazione con debiti contributivi obbligatori né con le relative sanzioni e/o interessi.

Anno	Massimale contributivo (€) (*)	Aliquota modulare (%)		Contributo minimo modulare (€) (*)
		minima	massima	
2013	120.000,00	1,00	8,50	180,00
2014	121.350,00	1,00	8,50	185,00
2015	121.600,00	1,00	8,50	190,00
2016	121.600,00	1,00	8,50	190,00
2017	121.600,00	1,00	8,50	190,00
2018	122.950,00	1,00	8,50	195,00

“CONTRIBUTI INARCASSA E FISCO”

Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo è **deducibile** ai fini dell'IRPEF ex art. 9, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1981 n. 6.

Contributo integrativo

Il contributo integrativo **non è assoggettabile all'IRPEF** e non concorre alla formazione del reddito professionale.

TERMINI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

- ➔ **30 giugno** Scadenza prima rata minimi anno corrente
- ➔ **30 settembre** Scadenza seconda rata minimi anno corrente
- ➔ **31 ottobre** Scadenza dichiarazione redditi anno precedente
- ➔ **31 dicembre** Scadenza saldo anno precedente

PER I NON ISCRITTI

- ➔ **31 agosto** Scadenza pagamento contributo integrativo (4%) anno precedente

AGEVOLAZIONI SUI PAGAMENTO

CONTRIBUTI MINIMI

- ➔ **30 giugno**
 - ➔ **28 febbraio**
 - ➔ **30 aprile**
 - ➔ **30 giugno**
- ➔ **30 settembre**
 - ➔ **31 agosto**
 - ➔ **31 ottobre**
 - ➔ **31 dicembre**

Senza interessi

SDD (SEPA Direct Debit)
disposizione permanente
di bonifico

SALDO CONTRIBUTI

- ➔ **31 dicembre**
 - ➔ **31 marzo**
 - ➔ **31 luglio**
 - ➔ **30 novembre**

Interessi 1,5%

REGIME SANZIONATORIO

art. 2 comma 3 R.G.P.

L'omissione, il ritardo oltre il 31 Ottobre di ogni anno e l'infedeltà della comunicazione di cui all'art. 2 del Regolamento, non seguita da rettifica entro il termine medesimo, costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione di INARCASSA, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento. L'omissione o il ritardo della comunicazione oltre il suddetto termine, comporta una sanzione pari a 100 euro(*). Tale sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto obbligato provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l'invio oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta.

(*) 130 euro per il 2020

REGIME SANZIONATORIO

art. 2 comma 4 R.G.P.

L'infedele comunicazione di cui all'art. 2 del Regolamento, non seguita da rettifica entro il termine di cui al primo comma del presente articolo e dal pagamento dei contributi relativi, comporta una **sanzione pari al 50 per cento dei contributi evasi**, oltre gli interessi di cui all'art. 10, comma 2.

Tale sanzione non si applica se il contributo evaso è inferiore a 500 euro(*). In questo caso sui contributi non corrisposti vengono applicati solamente gli interessi.

(*) 550 euro per il 2019

REGIME SANZIONATORIO

art. 10 comma 1 R.G.P.

Il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento comporta una maggiorazione a titolo di sanzioni, da applicarsi sui contributi non corrisposti nei termini, pari a:


- a) **1 per cento mensile per i primi dodici mesi di ritardo;**
- b) **2 per cento mensile dal ventiquattresimo mese di ritardo.**

La maggiorazione è fissa al 12 per cento dei contributi non corrisposti nei termini per i ritardi ricompresi tra il tredicesimo ed il ventiquattresimo mese.

La sanzione complessiva **non può superare il 30%** dei contributi non corrisposti nei termini.

Sono altresì dovuti gli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza.

Sanzioni ex art. 10 comma 1 R.G.P. mesi



ISTITUTI DI CONCILIAZIONE

ROP – RAVVEDIMENTO OPEROSO

ACA – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ROP – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Si può accedere al ravvedimento operoso nel caso in cui l'irregolarità non sia stata già accertata dagli uffici competenti di INARCASSA o, se già constatata, non sia stata ancora formalmente notificata.

L'irregolarità può essere sanata mediante il pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e la sanzione di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento è ridotta del 70 per cento.

**Accettazione del debito
Rateizzazione – Deliberazione del CDA
Rispetto del piano di rateizzazione**

ACA – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Si può accedere all'accertamento con adesione in tutti i casi di provvedimenti sanzionatori notificati da INARCASSA.

Per accedere al procedimento dell'accertamento con adesione, occorre presentare istanza entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di INARCASSA.

In caso di omesso o ritardato versamento contributivo, la sanzione di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento è ridotta del 30 per cento (70% decennio pulito – 1^a volta).

Accettazione del debito
Rateizzazione – Deliberazione del CDA
Rispetto del piano di rateizzazione

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

semplificazioni e agevolazioni

modifica del CdA del 22 settembre 2015




in vigore dal 1° novembre 2015



contributi minimi

il mancato pagamento della contribuzione minima dell'anno corrente non è considerato come elemento di irregolarità grave e pertanto non ostativo al rilascio della certificazione



debito grave

elevato da 100 a 500 € il limite di debito oltre il quale non è possibile il rilascio della regolarità contributiva



validità del certificato





elevato da 90 a 100 giorni il periodo di validità del certificato di regolarità contributiva



regolarizzazione spontanea

elevato da 7 a 15 giorni il termine per regolarizzare spontaneamente i debiti o l'omessa dichiarazione dei redditi, per ottenere il via libera per le stazioni appaltanti

INTERVENTO SOSTITUTIVO

- 1  il professionista autorizza Inarcassa a comunicare al RUP il debito
- 2  Inarcassa comunica il debito alla STAP
- 3  il RUP comunica a Inarcassa, e p.c. al professionista, l'intento d'avvalersi dell'intervento sostitutivo in analogia a quanto previsto dalla legge per prestazioni analoghe
- 4  il RUP ha due strade in relazione al credito:
 - se il credito è \leq del debito, il versamento è a saldo.
Inarcassa emetterà il richiesto certificato di regolarità contributiva
 - se il credito è $<$ del debito, il versamento è in acconto.
Inarcassa non emetterà alcun certificato di regolarità contributiva

*Grazie per l'attenzione
e
IN BOCCA AL LUPO*

Marco Muratore
CND Inarcassa – Delegato Ingegneri Provincia di Catania
marcomurat@tiscali.it